

TI_GERICHTE 42.2016.4 vom 30. November 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-11-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2016.4_d20091130

FR: TI_GERICHTE 42.2016.4 du 30 novembre 2009

IT: TI_GERICHTE 42.2016.4 del 30 novembre 2009

Regeste

Scritto pervenuto a TCA da considerare ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione al fatto che l'ammin., nonostante vi sia una STCA, non si sia pronunciata in merito a rich. di revisione e riconsid. di alcune sue dec. 4 mesi da STCA. Non ritardo ingiustificato. Ric. respinto

Erwägungen

E. 6

par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]). 3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)." Nell'ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L'intervento del giudice in relazione

all'ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l'amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell'incarto, con l'obiettivo di stabilire se l'aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg., e U 268/01 dell'8 maggio 2003, consid. 4.1). Nella citata sentenza del 3 luglio 1992, l'Alta Corte federale non ha censurato il fatto che l'assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).

2.2. Nella concreta evenienza RI 1, sin dal 9 febbraio 2016, si è lamentato del fatto che l'USSI non proceda senza indugio a pronunciarsi in merito alla sua domanda di revisione e riconsiderazione delle decisioni emanate dall'amministrazione il 30 novembre 2009, l'11 agosto 2010, il 22 agosto 2011 e il 23 settembre 2011 conformemente a quanto indicato da questa Corte con sentenza 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.). Egli ha nuovamente manifestato le sue rimostranze al riguardo il 24 febbraio 2016, il 4, il 10 e l'11 marzo 2016 (cfr. consid. 1.5.; 1.7.; 1.10.). RI 1, procedendo in tal senso, ha fatto valere una denegata/ritardata giustizia da parte dell'USSI. In proposito il TCA constata che tra l'emanazione della propria sentenza 42.2015.16-20 con cui, da una parte, l'istanza interposta da RI 1 il 2 luglio 2015 chiedente la revisione e la riconsiderazione di cinque decisioni emesse dall'USSI il 30 novembre 2009, l'11 agosto 2010, due il 22 agosto 2011 e il 23 settembre 2011 è stata ritenuta irricevibile, dall'altra, gli atti sono stati trasmessi all'amministrazione per competenza, avvenuta il 2 novembre 2015 (cfr. consid. 1.1.) e intimata alle parti il 3 novembre 2015 e l'inoltro del suo messaggio di posta elettronica del 4 marzo 2016 (cfr. doc. I) – trasmesso poi in forma cartacea con firma il 10 marzo 2016 (cfr. doc. III; consid. 1.8.) – in cui ha chiesto al TCA di intervenire presso l'USSI e fare in modo che la sua domanda sia rispettata e tutelata è trascorso un periodo di 4 mesi durante il quale l'amministrazione ha peraltro ritenuto necessario compiere ulteriori atti istruttori, segnatamente l'audizione di RI 1 (cfr. consid. 1.4; 1.6.; 1.9.). Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGa, applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps, spetta all'amministrazione dirigere la procedura e porre in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire una spedita evasione della pratica. Il legislatore assegna agli organi esecutivi il compito di stabilire i fatti giuridicamente determinanti secondo il principio inquisitorio in modo tale da consentire l'emissione di una decisione in merito a una determinata richiesta posta dall'amministrazione (cfr. STF 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2.) In particolare qualora l'amministrazione non abbia a disposizione sufficienti elementi per decidere, la stessa deve ordinare gli accertamenti giudicati necessari e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno (cfr. STF 8C_703/201 del 27 aprile 2015 consid. 6.3.; STCA 35.2014.15 del 30 aprile 2014 consid. 2.5.; STCA 35.2014.110 del 9 febbraio 2015 consid. 2.5.). Nel caso di specie, ritenuto che il TCA, con sentenza 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015, ha trasmesso gli atti all'USSI per competenza (cfr. consid. 1.1.), spetta all'amministrazione decidere quali misure istruttorie esperire al fine di poter emettere la decisione richiesta da RI 1. L'USSI, già il 19 febbraio 2016, ha convocato RI 1 per un colloquio. Dal messaggio di posta elettronica dell'11 marzo 2016 dell'USSI a RI 1 emerge che la data, in un primo tempo stabilita per il 14 marzo 2016 (cfr. doc. XIII inc. 42.2015.16-20), poi posticipata al 21 marzo 2016 (cfr. doc. XV inc. 42.2015.16-20), può essere in ogni caso proposta da quest'ultimo e che l'incontro può avere luogo, a scelta dell'interessato, a _____ o perfino negli uffici del suo Comune di

domicilio (cfr. doc. IV). Al riguardo va ribadito che nell'ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L'intervento del giudice in relazione all'ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l'amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell'incarto, con l'obiettivo di stabilire se l'aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg. e U 268/01 dell'8 maggio 2003 consid. 4.1). In concreto un colloquio tra l'USSI e RI 1 non appare, dopo un esame sommario della fattispecie, manifestamente superfluo. Al contrario lo stesso potrà consentire alle parti di chiarire la situazione e facilitare l'emissione di una decisione nei confronti di RI 1 in merito alla sua richiesta di revisione/riconsiderazione delle decisioni il 30 novembre 2009, l'11 agosto 2010, il 22 agosto 2011 e il 23 settembre 2011. In simili condizioni, tutto ben considerato e alla luce dei precedenti giurisprudenziali evocati al considerando 2.1., questa Corte ritiene che l'USSI non si sia reso colpevole di un ritardo ingiustificato nei confronti di RI 1. Il TCA raccomanda comunque all'USSI di procedere celermente all'istruzione della pratica e all'emanazione della decisione richiesta da RI 1.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.